

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **486/1987** (ECLI:IT:COST:1987:486)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **25/11/1987**

Deposito del **10/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **23/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3863**

Atti decisi:

N. 486

ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392 ('Disciplina delle locazioni di immobili urbani'), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Vergari Bruno e l'Enasarco, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso ex art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392

il Pretore di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale della lettera b) quinto comma dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, per effetto dell'applicazione del coefficiente correttivo, consente che unità immobiliari con superficie reale compresa tra mq. 46,01 e 70 siano soggette ad un canone più alto di quello previsto per unità immobiliari comprese nella fascia superiore e cioè con superficie reale eccedente i mq. 70, con conseguente ed ingiustificata disparità di trattamento;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 236 del 1987 ha già deciso identica questione dichiarando l'illegittimità costituzionale della lettera b) dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70;

che la questione in quanto già decisa va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 comma secondo legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b), quinto comma dell'art. 13 legge 27 luglio 1978, n. 291, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.